



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.r.g. 6874 del 2000, proposto dalla soc. coop. a r.l. C.I.F.T.A.T., rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Piscitelli e Francesco Romanelli ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, via Cosseria, n. 6,

contro

il Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv. Maria Rita Surano, Maria Teresa Maffei e Raffaele Izzo ed elettivamente domiciliato presso lo studio del terzo, in Roma, via Cicerone, n. 28,

e nei confronti

della s.a.s. INGA di Inga Domenico & C., appellante incidentale col ricorso n.r.g. 7010 del 2000, rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Santamaria e con lui elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gabriele Liuzzo, in Roma, via Dora, n. 2, e della s.n.c. Plantamura Domenico e Figli, non costituita,

per la riforma

Reg. Dec. 5047/06

N. 6874 e 7010 Reg.

Ric.

Anno: 2000

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Sezione III, n. 3107/2000, pubblicata il 28 aprile 2000.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti indicate sopra;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visto il dispositivo di decisione n. 162 del 7 marzo 2006;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 7 marzo 2006, il consigliere Giuseppe Farina ed uditi, altresì, gli avv. Francesco Romanelli, Izzo e Ciampoli, per delega Santamaria, come da verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

1.1. Il ricorso n. 6874 del 2000 è proposto dalla soc. coop. di servizi a r.l. CIFTAT. È stato notificato alle parti indicate in epigrafe il 10 luglio 2000 e depositato il 21 luglio.

1.2. Si chiede la riforma della sentenza della III Sezione del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, n. 3107, pubblicata in data 28 aprile 2000, con la quale sono stati in parte respinti ed in parte dichiarati inammissibili un ricorso principale ed un ricorso incidentale (nell'ambito del ricorso sub 2.2 che segue) riguardanti le aggiudicazioni, in gara per

pubblico incanto, di cinque lotti del servizio triennale – dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 2001 – di rimozione di autoveicoli in sosta vietata, nel comune di Milano.

1.3. Sono dedotti molteplici motivi a critica della sentenza e miranti all'annullamento delle aggiudicazioni dei lotti III, IV e V alle imprese controinteressate.

1.4. Si è costituito in giudizio il comune di Milano, in data 11 settembre 2000. Ha depositato documentazione nella medesima data ed il 15 febbraio 2006.

Con memoria depositata il 1° marzo 2006, ha confutato tutte le censure dell'appellante.

2.1. Il ricorso n. 7010 del 2000 è proposto dalla s.a.s. INGA di Domenico Inga & C. Notificato in data 10 luglio 2000, è stato depositato il 27 luglio.

2.2. Si chiede la riforma della medesima sentenza, nella parte in cui è stato respinto il ricorso della società attuale appellante per l'aggiudicazione, nella suddetta gara, dei lotti I e II alla CIFTAT e del lotto III alla s.n.c. Plantamura.

2.3. Sono dedotte censure avverso tutte le statuizioni del primo giudice e le connesse fasi della gara.

2.4. Il comune di Milano si è costituito per resistere al ricorso in data 31 agosto 2000. Ha depositato documenti e, in

data 1° marzo 2006, una memoria a confutazione delle censure della controparte.

3. All'udienza del 7 marzo 2006, i due ricorsi sono stati chiamati congiuntamente per la discussione e sono, poi, passati in decisione.

DIRITTO

1. I due appelli riguardano la medesima decisione. Vanno perciò riuniti per decidere su di essi con unica pronuncia.

2. Oggetto della controversia è stato l'esito della gara, indetta dal Comune intimato, per l'aggiudicazione, mediante pubblico incanto, di cinque lotti del servizio di rimozione degli autoveicoli in sosta vietata. Il servizio è stato previsto per un triennio (1998 – 2001).

La soc. CIFTAT (appello n. 6874) è risultata aggiudicataria dei lotti I e II. La soc. INGA (appello n. 7010) è risultata aggiudicataria del IV e del V lotto. La soc. Plantamura, intimata in questo giudizio, ma non costituita, ha avuto l'aggiudicazione del III lotto.

In primo grado, la INGA ha impugnato le due aggiudicazioni alla CIFTAT. E quest'ultima, con un ricorso incidentale e con un ricorso autonomo, ha censurato, a sua volta, la sua esclusione dalla gara per gli altri lotti, con conseguenti aggiudicazioni alle controinteressate.

Poiché le censure, proposte dalle due parti appellanti, coprono l'insieme delle statuizioni del primo giudice, vale a dire tutti gli aspetti della gara messi in discussione con i ricorsi suddetti, non occorre farne un esame preventivo sul piano della pregiudizialità. Vengono, di conseguenza, esaminati i ricorsi in appello sopra menzionati nell'ordine temporale della loro presentazione.

3. Con il primo motivo (contrassegnato con A.1) del ricorso in appello della s.c.a r.l. CIFTAT, si lamenta che la commissione di gara ha arbitrariamente limitato la partecipazione della società ai primi due lotti, con erronea interpretazione della lettera c) del bando. A dire della società appellante, quelle disposizioni non erano preclusive della possibilità di prendere parte alla selezione per l'aggiudicazione degli altri lotti.

La censura non merita di essere condivisa.

3.1. Per ciascuno dei lotti è stato indicato nel bando "l'importo complessivo presunto". Siccome il servizio era da affidare per un triennio, ne deriva che l'importo complessivo era quello previsto per compensare il servizio per tutti e tre gli anni.

"L'importo complessivo presunto dei lotti" è stato, anche, precisato nel totale degli importi di ciascun lotto, e perciò in lire 12.240.000.000.= (pag. 2 del bando). Quello annuale, di

conseguenza, era pari ad un terzo, e quindi a lire 4.060.000.000.=

3.2. Fra le prescrizioni, inerenti al possesso dei requisiti per partecipare, era inclusa (lett. “c” di pag. 5 del bando) la presentazione di una “autocertificazione” sul “volume d'affari annuo”, relativo agli esercizi 1995-1996-1997. Si aggiungeva che sarebbe dovuto risultare, per l'ammissione, un “volume d'affari medio” pari o superiore ad importi, per ciascuno dei lotti, che corrispondevano ad un terzo di quelli complessivi presunti (sub 3.1).

Seguiva una precisazione coerente: vale a dire che, per la partecipazione a più lotti, “è richiesto un volume d'affari medio pari alla somma degli importi richiesti per ogni lotto”.

3.3. La commissione di gara, in un primo tempo (verbale del 7 settembre 1998), ammise alla gara la società ricorrente per tutti e cinque i lotti, tenuto conto che l'importo complessivo del volume d'affari (oltre 8,5 miliardi), da essa denunciato per i tre anni prescritti, superava quello della somma dei cinque lotti annuali (sopra, n. 3.1: lire 4.060.000.000).

Ha poi riscontrato l'errore (verbale del 15 settembre 1998), rilevando che il volume d'affari del triennio andava considerato su base annuale, sicché con il più alto di quelli autocertificati potevano essere coperti, “secondo la progressione

numerica con la quale” i lotti erano stati indicati nel bando, soltanto i primi due lotti.

3.4. L’operato della commissione va condiviso.

Invero, poiché il bando ha fatto riferimento al volume d’affari annuo, relativo ai tre esercizi suindicati, ed ha aggiunto che doveva risultare un volume d’affari medio pari agli importi annui dei singoli lotti, doveva essere considerato errato aver contemplato, nella prima seduta, il volume d’affari complessivo, che trascura completamente qualsiasi media.

La prescrizione letterale del bando è chiara ed il suo significato sostanziale è ragionevole. Infatti, con la media annua degli affari, riguardanti l’attività compiuta, non può che garantirsi una capacità economica e tecnica corrispondente alla misura del compenso presunto per un anno per il singolo lotto. Un requisito, commisurato al totale degli affari compiuti per tre anni dimostra che, per un anno, la capacità d’impegno dell’impresa è pari ad un terzo di esso, che esprime, appunto, la media del triennio.

4. Con il secondo motivo (contrassegnato con A.2), l’impresa critica l’operato dell’amministrazione e la sentenza di primo grado, perché il riesame delle proprie decisioni, da parte della commissione, avrebbe violato i principi che regolano l’esercizio dell’autotutela. La limitazione dell’ammissione ai soli lotti I e II (sopra n. 3.3) è censurabile, secondo

l'appellante, perché manca di motivazione sull'interesse pubblico perseguito, perché non è stato valutato il compresente interesse dell'impresa, che ne veniva pregiudicata, perché sono state violate le regole inerenti alla partecipazione ed al contraddittorio, ex art. 7 della l. 241 del 1990.

4.1. Anche questa censura non merita adesione.

4.2. Le regole invocate si applicano ove sia stato aperto, e poi concluso, un procedimento inerente ad una misura che ha già impresso un assetto ad interessi pubblici – ed ai compresenti interessi privati – sì che la nuova determinazione dell'amministrazione va ad incidere su situazioni ormai consolidate.

Non è questo il caso in esame, in cui, a pochi giorni (sette) di distanza da una operazione eseguita, l'organo deputato a svolgere le ulteriori operazioni del procedimento ha proceduto, prima ancora dell'aggiudicazione di ciascun lotto e soltanto dopo l'apertura delle offerte per il pubblico incanto, alla revisione del proprio operato.

Data la “contiguità” temporale – così definita dal primo giudice – non occorre:

- né motivare sull'interesse pubblico a procedere ad interpretare il bando. Interpretazione che, per quanto si è visto sopra (§ 3), era stata non corretta;

- né, contemporaneamente, valutare in modo diverso l'interesse dell'impresa, che non poteva essere altro che quello della legittimità delle operazioni di ammissione di essa e di tutte le altre concorrenti alle cinque selezioni;

- né, infine, dar corso a nessuno specifico onere partecipativo, visto che nessun nuovo o diverso procedimento era stato avviato.

5. Nel terzo motivo (contraddistinto con B.1) dell'appello della CIFTAT, si critica la statuizione di inammissibilità per difetto di interesse, pronunciata dal T.A.R. con riguardo alle censure proposte avverso le disposizioni del bando in tema di fidejussioni da produrre, in difetto di dimostrazione della sopra vista capacità economica e tecnica, perché in contrasto con l'art. 14 del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 157, che postula tassativamente le modalità di dimostrazione di tale capacità. Ciò avrebbe comportato l'esclusione della società che si aggiudicata il quarto lotto.

La decisione deve essere però confermata, poiché, stabilito, come sopra si è fatto, che a termini del bando, la CIFTAT non poteva che essere ammessa soltanto per i primi due lotti, che ha poi conseguito, e che è stata legittimamente esclusa dalle assegnazioni dei lotti susseguenti, non può esserle riconosciuto alcun interesse a veder rinnovare la gara per la parte nella quale non ha avuto ingresso.

6. Con un'altra serie di motivi, contrassegnati ai punti B.2.1, B.2.2, B.2.3 dell'appello, si ripropongono censure alla espressa – e condivisibile – condizione che le precedenti censure trovino accoglimento.

Esse sono, sul piano logico, subordinate al favorevole esame delle critiche sopra prese in considerazione e non condivise. Vanno, perciò, dichiarate inammissibili.

7. Altrettanto deve affermarsi per la censura sub B.3.1, nella quale si denuncia l'illegittimità in via derivata dell'aggiudicazione dei lotti III, IV e V “per i motivi sopra dedotti”, e che non si sono condivisi, nonché per l'ultimo motivo, che denuncia l'illegittimità dell'aggiudicazione dei predetti lotti, per incompetenza della commissione di gara, giacché si è visto che nessun interesse sopravvive in capo all'impresa, una volta che è stata dichiarata legittima la sua esclusione dalla partecipazione alle selezioni pertinenti ai medesimo lotti.

8. Il ricorso in appello della soc. INGA, aggiudicataria del IV e V lotto, mette in discussione la reiezione del suo ricorso introduttivo, mirante all'annullamento dell'esito della suddetta gara positivo per la controinteressata CIFTAT, per quel che riguarda il primo ed il secondo lotto.

L'atto è affidato ad un'unica articolata censura, che si esamina qui di seguito, ma che non è da condividere.

9. La prima denuncia riguarda il motivo tendente a dimostrare che la controinteressata doveva essere esclusa dalla gara, perché nel bando è stata prescritta, alla lettera a) di pag. 4, a pena di esclusione, la produzione di un certificato camerale dal quale risultasse “che l’oggetto dell’attività” dell’impresa concorrente ricomprendeva “il servizio in oggetto”.

La società appellante segnala che nel certificato esibito non è menzionata, fra le attività dell’impresa, quella della rimozione degli autoveicoli, ma soltanto l’attività di “trasporto”.

9.1. Il primo giudice ha stabilito:

- che, per il II lotto, la censura è inammissibile, giacché la ricorrente si è classificata al terzo posto. Questo capo di sentenza non è stato impugnato;

- che, in ogni caso, la censura non ha fondamento, sia per il carattere generico ed omnicomprensivo delle attività di trasporto merci per conto terzi, di trasporti e facchinaggio od altro per enti pubblici, sia perché la stessa impresa aveva documentato di avere prestato il servizio in questione per oltre venti anni per lo stesso Comune appaltante.

9.2. La statuizione deve essere condivisa.

Va premesso che, per l’art. 16 del d. lgs. 17 marzo 1995, n. 157, le amministrazioni aggiudicatrici devono chiedere chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati dalle imprese concorrenti, nei limiti sta-

biliti dai precedenti artt. 12, 13, 14 e 15. Ed è l'art. 15 che consente che si prescriva la prova della iscrizione nei registri delle camere di commercio. Questa prova è stata fornita e l'eventuale incompletezza di definizione dell'oggetto dell'attività propria dell'impresa non poteva che dar luogo, alla luce della norma suindicata, che alla richiesta di chiarimenti, non già alla automatica esclusione dalla gara.

E va anche considerato che la stessa impresa offerente prestava quel servizio da venti anni per il Comune.

Ne segue che sarebbe stata irrazionale una esclusione per effetto di una mancata dimostrazione di un fatto che era sicuramente a conoscenza dell'amministrazione, che ne avrebbe dovuto pretendere l'attestazione. Di questa osservazione del primo giudice l'appellante neppure si è fatta carico.

10. Una seconda censura denuncia che la controinteressata non aveva provato l'effettuazione di servizi per un valore pari alla "sommatoria degli importi presunti dei singoli lotti". Aveva documentato servizi per 8,5 miliardi di lire, mentre la "sommatoria" suddetta era di 12,24 miliardi. L'impresa andava perciò esclusa, mentre, invece, è stata ammessa per i primi due lotti.

Non è giustificato aderire neanche a questa critica.

Il bando ammetteva chiaramente la partecipazione alla gara per uno o più lotti. Perciò l'impresa è stata legittimamente

ammessa nei limiti della capacità tecnica ed economica comprovata. È questa la conclusione già raggiunta dal collegio (sopra § 3) che va a confutazione anche di questa tesi, del tutto contrapposta a quella già esaminata: la commissione di gara ha legittimamente ammesso l'offerta nei limiti dei requisiti provati, che si esaurivano, quanto a "capienza", con riguardo agli importi a base d'asta concernenti i primi due lotti.

11. La critica ora esaminata prosegue denunciando la scelta fatta dalla commissione: sarebbe stato più logico domandare alla parte ammessa limitatamente ai suddetti primi due lotti, o imporre ad essa, di specificare per quale dei lotti riteneva di limitare il proprio interesse. Sarebbe stata così determinata una ingiustificata posizione di vantaggio in favore dell'impresa controinteressata.

La denuncia presenta profili di inammissibilità per difetto di interesse e profili di infondatezza.

Sotto la prima angolazione, si tratta di una censura che segnala la compressione di una presunta posizione di vantaggio della controinteressata: il mancato previo interpello poteva essere lamentato, se trovato pregiudizievole, dalla impresa nei riguardi della quale sarebbe stato omesso, non già da quella che si prefigge di ritrarre da esso un risultato sfavorevole – di certo non ipotizzabile – alla parte da interpellare. Si tratta di una evidente contraddizione.

Altra inammissibilità deriva dalla collocazione, già vista, al terzo posto nella graduatoria delle offerte per il II lotto (v. sopra al n. 9).

Sotto il secondo profilo, la censura, pur se limitata al solo primo lotto, non ha fondamento.

La “redistribuzione” dell’offerta – vale a dire, la sua limitazione ai primi due lotti in correlazione con la “capienza” del requisito preso in esame – è stata motivata, nel verbale del 15 settembre 1998, “secondo la progressione numerica con la quale” i vari lotti sono stati indicati nel bando. Ed è anche logico, in una gara per pubblico incanto condotta con riferimento al ribasso offerto, dare la prima preferenza a chi ha proposto il ribasso maggiore. O almeno, tenuto conto dei limiti del sindacato di legittimità che può essere condotto sulle determinazioni discrezionali della pubblica amministrazione, la scelta fatta dalla commissione di gara non può essere definita come illogica. Non è improntata, infatti, ad un criterio oggettivamente contrario ad alcun principio logico.

12. Una terza censura lamenta l’incompetenza della commissione di gara ad aggiudicare gli appalti, mentre sarebbe competente la giunta.

Come la coincidente censura della controinteressata, esaminata sub § 7, questa non sfugge ad una dichiarazione di inammissibilità per difetto di interesse.

Invero, le osservazioni esposte escludono che sia illegittima l'aggiudicazione alla controinteressata, per quel che riguarda i primi due lotti. Non vi è quindi interesse a sostenere che uno od altro organo dell'amministrazione debba pronunciare il provvedimento conclusivo del procedimento.

Altrettanto deve dirsi per il IV e V lotto, dei quale è stata aggiudicataria la stessa impresa appellante, la quale pone in discussione un risultato per essa favorevole.

È, in ogni caso, da porre in rilievo che l'aggiudicazione disposta dalla commissione, in primo luogo, è conforme all'art. 14 del regolamento comunale "per la disciplina dei contratti", esibito in giudizio, approvato con deliberazione n. 140 in data 11 dicembre 2000, che affida alla competenza del presidente della commissione di gara di dichiarare l'aggiudicazione "seduta stante" tranne nel caso di offerte anomale (che, come si vedrà, qui sono state escluse).

Ma va anche chiarito che l'aggiudicazione deve essere configurata come "atto di gestione", e come tale non affatto riservato alla competenza degli organi elettivi o politici dell'ente locale, alla stregua della ripartizione delle attribuzioni definita nel T.U. 18 agosto 2000, n. 267. A codesti organi è riservata l'attività di indirizzo, che consiste nella fissazione delle linee generali da seguire, da parte dell'amministrazione, e degli scopi da perseguire con l'attività di gestione. Non rientra, perciò,

nell'attività di indirizzo, la scelta del privato contraente dell'ente locale. In questo caso, la scelta spetta ai dirigenti dell'amministrazione, secondo l'esplicito disposto dell'art. 107 del citato T.U. n. 267 del 2000, o ad una commissione composta da soggetti aventi adeguata esperienza professionale per condurre una selezione ispirata al soddisfacimento della scelta del più adatto contraente.

13. Un'ultima censura espone critiche in ordine al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta della CIFTAT.

Anche qui va ricordato che la censura si mostra ammissibile soltanto per l'aggiudicazione del primo lotto, come si è già fatta precisazione.

Sono fatte queste osservazioni:

13.1. era stato stabilito che le giustificazioni dovevano essere prodotte entro il termine del 14 settembre 1998, data indicata come perentoria. Invece, nella seduta del 15 settembre, la commissione ha formulato dei rilievi, come si desume dal verbale, e, "anziché escludere perentoriamente" la controinteressata, le ha richiesto ulteriori elementi giustificativi, così favorendola "ulteriormente";

13.2. la misura del 18% dei costi generali, l'assenza di spese per il gasolio, il costo orario del personale, il margine di lire 2.166 per un'ora, esprimono giustificazioni insufficienti, "prive di riscontri oggettivi";

13.3. sono espresse “perplessità” sull’operato della commissione, alla luce di vicende, non meglio chiarite, in tema di interferenze illecite in alcuni appalti.

14. Si tratta di censure da non condividere.

14.1. Va subito sgombrato il campo dall’ultima osservazione, sub n. 13.3. Va dichiarata inammissibile, perché senza riscontro oggettivo e perché priva di incidenza sulla legittimità del procedimento in discussione. Le impressioni personali non hanno alcuna giuridica rilevanza ai fini del sindacato sulla legittimità dell’azione amministrativa.

14.2. Quanto alla perentorietà del termine, il primo giudice ha considerato che vige un divieto di aggravamento, ex art. 1, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241.

Questa osservazione non può essere liquidata come espressa “semplicisticamente”, come, con formula non condivisibile, si afferma nell’appello. È infatti interdetto all’amministrazione, come ha posto in rilievo il Tribunale amministrativo regionale, di introdurre termini procedurali che non siano strettamente correlativi al perseguimento del pubblico interesse. Ben poteva, perciò, la commissione esprimere dubbi o manifestare esigenze di migliore comprensione delle giustificazioni date dalla impresa possibile aggiudicataria. Si tratta, appunto, della migliore cura dell’interesse pubbli-

co, quando si intenda approfondire qualche elemento dell'offerta alla luce di più puntuali spiegazioni dell'offerente.

Le affermazioni della difesa della ricorrente trascurano questi non eliminabili profili dell'attività amministrativa volta al buon andamento dell'amministrazione.

14.3. Il giudizio di congruità, infine, non appare inficiato da irragionevolezza.

In primo luogo, non può ammettersi che si sovrapponga il giudizio di valore, dato dalla parte privata o dal giudice, a quello espresso dall'organo amministrativo, che si è soffermato sulle giustificazioni fornite in ordine ad una offerta di presunta anomalia, quando queste siano adeguatamente valutate.

In particolare, la commissione ha dato conto degli esami e degli approfondimenti che ha condotto, sia alle pagg. 8 e 9 del verbale del 15 settembre, sia alle pagg. 2 e 3 del verbale del 18 settembre 1998. Quanto ad alcune voci più significative il primo giudice ha analizzato i giudizi dati sull'utile d'impresa, alla luce della verifica condotta dal corpo di polizia municipale e della scheda tecnica di un veicolo specificato, sul consumo medio di gasolio di litri 3,3 per turno di 6 ore di lavoro, sul corrispondente costo orario del gasolio di lire 825, che, detratto da quello dell'utile, faceva residuare una somma di lire 1.341. Con la conseguenza che l'onere di gasolio era stato rettamente calcolato. E con l'affermazione conclusiva che la per-

centuale del 18% indicata per le spese generali è idonea a ricomprendere detto costo, nonché quello delle manutenzioni e delle riparazioni dei mezzi.

L'esame delle giustificazioni fornite, in ordine alla possibile anomalia dell'offerta, non si mostra, perciò, condotto illogicamente. Ciò è sufficiente per non condividere quest'ultima censura.

15. In sintesi ambedue gli appelli in esame devono essere respinti.

Non vi sono ragioni per non seguire la regola della soccombenza. Delle spese, in favore del Comune resistente, si fa liquidazione in dispositivo. Nulla, invece, occorre disporre per la terza società, intimata, ma non costituitasi in questo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riunisce gli appelli n. 6874 e 7010 del 2000 e li respinge. Condanna le appellanti al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in settemila euro a carico di ciascuna delle parti soccombenti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), nella camera di consiglio del 7 marzo 2006, con l'intervento dei Signori:

Sergio Santoro	Presidente
Raffaele Carboni	Consigliere
Giuseppe Farina rel. est.	Consigliere
Goffredo Zaccardi	Consigliere
Marzio Branca	Consigliere

L'Estensore

f.to Giuseppe Farina

Il Presidente

f.to Sergio Santoro

Il Segretario

f.to Francesco Cutrupi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29 agosto 2006

(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

p. IL DIRIGENTE

f.to Livia Patroni Griffi